

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

recante modifica della decisione 2005/180/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia

[notificata con il numero C(2005) 3555]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate dell'allegato della direttiva, le deroghe che intendono applicare.

(2) La direttiva 2003/29/CE della Commissione ⁽²⁾ ha modificato l'allegato della direttiva 96/49/CE. A norma della direttiva 2003/29/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1° luglio 2003, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE era fissata al 30 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/110/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 47.

(3) Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 il loro intento di adottare disposizioni in deroga alla direttiva 96/49/CE. Con decisione 2005/180/CE, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽³⁾, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni in deroga a quelle contenute negli allegati I e II della decisione.

(4) La direttiva 2004/89/CE della Commissione ⁽⁴⁾ ha di nuovo modificato l'allegato della direttiva 96/49/CE. A norma della direttiva 2004/89/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1° ottobre 2004, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE era fissata al 30 settembre 2004.

(5) Entro il 31 dicembre 2004 il Regno Unito ha notificato alla Commissione l'intenzione di modificare le deroghe in vigore a esso applicabili di cui all'allegato I della decisione 2005/180/CE. La Commissione ha approvato le notifiche dopo averne verificato la conformità con le condizioni stabilite nell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE. Lo Stato membro interessato deve pertanto essere autorizzato ad adottare le deroghe notificate.

(6) È pertanto necessario modificare l'allegato I della decisione 2005/180/CE.

⁽³⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16.9.2004, pag. 14.

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE del Consiglio ⁽¹⁾,

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005.

La decisione 2005/180/CE è modificata come segue:

Per la Commissione

L'allegato I è modificato per mezzo delle deroghe elencate nell'allegato della presente decisione.

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/111/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).

ALLEGATO

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di determinate merci pericolose

REGNO UNITO

RA-SQ 15.2 (modificato)

Oggetto: movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: parti 5 e 7.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'utilizzazione e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Contenuto della normativa nazionale:

Osservazioni: la movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni RID non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

RA-SQ 15.4 (modificato)

Oggetto: consentire «quantitativi totali massimi per unità di trasporto» diversi per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Osservazioni: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno «20» per il trasporto di merci della categoria 1 e «2» per quelli della categoria 2.

RA-SQ 15.5 (modificato)

Oggetto: Adozione di RA-SQ 6.6.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: riduzione dell'obbligo di etichettatura per i carri merci trainati per ferrovia.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Contenuto della normativa nazionale: : l'obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile.

Osservazioni: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente.
